

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3557 del 11/07/2018
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta ECOLOGIA CAMPIOLI SRL, con sede legale ed impianto in via Maestri del Lavoro, n. 17 a FORMIGINE (MO). RINNOVO ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi. RIF. SUAP.258/2018 PRATICA SINADOC: 5014/2017 - 21348/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3641 del 09/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici LUGLIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta ECOLOGIA CAMPIOLI SRL, con sede legale ed impianto in via Maestri del Lavoro, n. 17 a FORMIGINE (MO). RINNOVO ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi. RIF. SUAP,258/2018

PRATICA SINADOC: 5014/2017 - 21348/2018

**IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE -MODENA-**

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 01/02/2018 al SUAP del Comune di Formigine e acquisita al protocollo di Arpae SAC Modena n. 3193 del 13/02/2018, con la quale la ditta ECOLOGIA CAMPIOLI SRL chiede IL RINNOVO SENZA MODIFICHE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di FORMIGINE Via Maestri del Lavoro n. 17;

- Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta ECOLOGIA CAMPIOLI SRL ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota n. 258/2018 del SUAP Unione Comuni Distretto Ceramicco;
- Visto l'Atto di Iscrizione al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, di cui al protocollo della Provincia di Modena n. 141924 del 09/11/2006 ed il successivo rinnovo di cui al protocollo della Provincia di Modena n.52722 del 14/05/2013;
- Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, acquisita al protocollo con il n. 13293 del 02/07/2018;
- Dato atto che la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 13293 del 02/07/2018 denominata: "Planimetria lay out Rifiuti", scala 1:100, a firma del legale rappresentante e del tecnico ECORICERCHE Società di Consulenza, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
- Preso atto che nella tavola 3.4.4 del PTCP2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: "*Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5)*";
- Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti;

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0035715_20180517), che attesta che a carico della ditta ECOLOGIA CAMPIOLO SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 21/05/2018, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 10385 del 22/05/2018;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 3193/13/02/2018;
- la dichiarazione del gestore di RINNOVO SENZA MODIFICHE in atti al prot. 3193 del 13/02/2018;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a) legge n. 56/2014” che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Dato atto altresì che in data 13/06/2017 è stato determinato dalla Provincia di Modena con atto n.13 del Direttore area amministrativa, il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto altresì che in data 11/06/2018 è stato determinato dalla Provincia di Modena con atto n. 29 del Direttore area amministrativa, il rinnovo della suddetta convenzione, i sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Villani attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Richiamato il provvedimento 141924 del 09/11/2006 con il quale la ditta **ECOLOGIA CAMPIOLI SRL** è stata iscritta al n. **FOR007** del "Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

D E T E R M I N A

1. Di rinnovare senza modifiche l'iscrizione della ditta ECOLOGIA CAMPIOLI SRL con sede legale nel Comune di FORMIGINE (MO) – Via Maestri n. , al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. la presente iscrizione ha validità dal **15/05/2018** al **14/05/2023**;
3. L'attività di recupero oggetto della presente rinnovo può essere esercitata presso l'impianto ubicato nel Comune di FORMIGINE (MO) - Via Maestri del Lavoro n. 17 con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e i.:
si riportano di seguito le tipologie di rifiuti ed i quantitativi massimi ammessi alle operazioni di recupero:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

01.01 <i>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi</i>		R13				
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo	Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
150101	<i>imballaggi in carta e cartone</i>					
150105	<i>imballaggi in materiali compositi</i>					
150106	<i>imballaggi in materiali misti</i>					
200101	<i>carta e cartone</i>					
Subtotale		20 mc	10 t	-	1500 t	- -

02.01		imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
150107	imballaggi in vetro							
160120	vetro							
170202	vetro							
191205	vetro							
200102	vetro							
Subtotale		20 mc	20 t	-	100 t	-	-	
03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
100299	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)							
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi							
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi							
120199	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)							
150104	imballaggi metallici							
160117	metalli ferrosi							
170405	ferro e acciaio							
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti							
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17							
191202	metalli ferrosi							
200140	metallo							
Subtotale		30 mc	50 t	-	500 t	-	-	
03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
100899	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe)							
110501	zinco solido							
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi							
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi							

120199	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe)							
150104	imballaggi metallici							
170401	rame, bronzo, ottone							
170402	alluminio							
170403	piombo							
170404	zinco							
170406	stagno							
170407	metalli misti							
191002	rifiuti di metalli non ferrosi							
191203	metalli non ferrosi							
200140	metallo							
Subtotale		30 mc	40 t	-	100 t	-	-	
03.03	sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo						R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
150104	imballaggi metallici							
150105	imballaggi in materiali compositi							
150106	imballaggi in materiali misti							
191203	metalli non ferrosi							
Subtotale		30 mc	30 t	-	50 t	-	-	
03.05	rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato						R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
150104	imballaggi metallici							
200140	metallo							
Subtotale		30 mc	30 t	-	50 t	-	-	
05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto						R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
160118	metalli non ferrosi							
160122	componenti non specificati altrimenti (spezzoni di cavo di rame ricoperto)							
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15							
170401	rame, bronzo, ottone							
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10							
Subtotale		10 mc	20 t	-	100 t	-	-	

06.01 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici									R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)								
150102	imballaggi in plastica								
191204	plastica e gomma								
200139	plastica								
Subtotale		20 mc	10 t	-	900 t	-	-		
09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno									R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
030101	scarti di corteccia e sughero								
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04								
150103	imballaggi in legno								
170201	legno								
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06								
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37								
200301	rifiuti urbani non differenziati								
Subtotale		20 mc	20 t	-	800 t	-	-		
10.02 pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma									R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
160103	pneumatici fuori uso								
Subtotale		20 mc	15 t	-	100 t	-	-		
16.01d rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali									R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ALIMENTI SCADUTI IMBALLATI E PALLETTIZZATI)	10 mc	10 t	-	800 t	-	-		
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (BEVANDE SCADUTE)	10 mc	10 t	-	200 t	-	-		

	IMBALLATE E PALLETTIZZATE)						
Subtotale		20 mc	20 t	-	1000 t		
TOTALE					5200 t		

4. La ditta ECOLOGIA CAMPIOLI SRL, nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e s. m. e i., ed in particolare si ricorda che:
- l'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella **classe 5** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
 - L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
5. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità alle seguenti **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**:
- la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire conformemente a quanto illustrato nella planimetria allegata alla presente, di cui al prot. 13293 del 02/07/2018 ed a quanto descritto nella relazione tecnica allegata allo stesso protocollo;
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
8. la presente iscrizione ha validità fino al **15/05/2023** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno 90 giorni prima della data sopra indicata.
9. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.
10. Il Servizio Territoriale di Arpae e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Unione Comuni Distretto Ceramico, alla ditta interessata, al Comune di Formigine, Settore Ambiente, e ad Arpae-Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

LA RESPONSABILE
DELLA ARPAE -SAC MODENA
DOTT.SSA BARBARA VILLANI

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.